

Argomenti da trattare in parte teorica: donazione con riserva di usufrutto; riserva di usufrutto successivo a favore di un terzo (proposta di donazione); riserva di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione; costituzione di atto di destinazione *ex art. 2645-ter*; onere; divieto di donazione di beni futuri; onere di eseguire prestazioni assistenziali; donazione della quotina con effetto divisorio della comunione ereditaria; dispensa da collazione; dispensa da imputazione *ex se* effettuata con atto successivo, effetti sulla donazione effettuata in precedenza; intervento in atto di un sordo.

Motivazione

La signora Franca intende donare alle due figlie in parti uguali la nuda proprietà della casa con riserva per se stessa del diritto di usufrutto vitalizio ed a favore della sorella dell'usufrutto vitalizio successivo all'estinzione del primo usufrutto riservato a sé. La riserva di un usufrutto successivo rappresenta un'eccezione al divieto di sostituzione fedecommissaria, volto ad evitare una lunga dissociazione della proprietà e del godimento effettivo del bene, eccezione espressamente ammessa dall'art. 796 c.c. La riserva di usufrutto a favore di terzo, nella fattispecie Virginia, è qualificata come una proposta di donazione e non come contratto a favore di terzo e richiede, quindi, l'accettazione espressa del donatario prima della morte del donante. Nel caso in esame l'accettazione di Virginia è contestuale.

Poiché la villa a Forlì, via delle Caminate 15, già di proprietà della famiglia da tempo immemorabile, appartiene a Franca in proprietà esclusiva, pur in presenza di una sorella, si è ipotizzato che le sia pervenuta per successione testamentaria.

Franca desidera che le rendite dell'immobile, derivanti dalla locazione ad uso abitativo, maturate dopo l'iscrizione all'università della più grande delle nipoti, per i successivi sette anni, siano destinate a favore della nipote o delle nipoti che intraprenderà una libera professione, per sovvenire alle esigenze di avviamento professionale; desidera che tale disposizione possa essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse. L'istituto che meglio soddisfa la volontà di Franca è l'atto di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* con cui si attribuisce ad un bene immobile, nella fattispecie la dependance, ed alle sue rendite una destinazione particolare. C'è il problema della individuazione successiva del beneficiario della destinazione, trattandosi della nipote o delle nipoti che intraprenderà una libera professione. Per questo motivo si è ritenuto di utilizzare l'istituto della riserva di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione di cui all'art. 790 c.c. In pratica, la signora Franca si riserva la facoltà di disporre della dependance mediante la destinazione della stessa e delle sue rendite a soddisfare l'esigenza di avviamento professionale della nipote o delle nipoti che intraprenderà una libera professione. L'art. 2645-ter c.c. dispone espressamente che per l'attuazione della destinazione può agire qualunque interessato, così come richiesto da Franca. Qualora Franca muoia prima di avere esercitato la facoltà di disporre, mediante la costituzione della destinazione, poiché la suddetta facoltà non si trasmette agli eredi (art. 790 c.c.), si è previsto l'onere in capo alle figlie Genny e Ilenia, nude proprietarie, di costituire la destinazione per atto pubblico, *ex art. 2645-ter c.c.*, secondo le indicazioni della madre Franca. La volontà di Franca potrebbe essere realizzata anche mediante un onere in capo alle figlie di accantonare le rendite della dependance ed erogarle secondo le istruzioni di Franca; si è preferita la soluzione dell'atto di destinazione perché lo stesso viene trascritto nei registri immobiliari ed impedisce l'esecuzione sull'immobile e sui frutti da parte dei creditori estranei all'attuazione della destinazione.

Per attuare la volontà di Franca che desidera che le due figlie siano vincolate, in maniera giuridica, a farle visita con costanza, a farle compagnia, ad accompagnarla nei luoghi da lei indicati, si è utilizzato l'istituto dell'onere apposto alla donazione da cui deriva in capo al donatario un'obbligazione in senso tecnico. Si sarebbe potuto anche prevedere una clausola risolutiva espressa

per il caso di inadempimento dell'onere ma, non essendo stata espressamente richiesta dalla donante, si è preferito non inserirla.

Quanto alla donazione in favore delle due figlie della quota indivisa in ragione di 1/3 delle porzioni immobiliari facenti parte della villetta bifamiliare proveniente dalla successione del marito Giovanni, si pone il problema della donazione della c.d. quotina, cioè di un bene o diritto appartenente ad una più ampia massa comune. Com'è noto la Cassazione, a sezione unite, 15 marzo 2016, n. 5068 ha stabilito che la donazione di una quota indivisa facente parte di una più ampia massa comune, effettuata prima della divisione, ricadrebbe nel divieto di donazione di beni futuri (art. 771 c.c.), tranne che non risulti dall'atto la volontà del donante di qualificare la donazione come obbligatoria. Questa conclusione si basa sul presupposto che la divisione ha effetto retroattivo (art. 757 c.c.) e quindi il coerede non può disporre del singolo bene compreso nella più ampia massa comune se non assumendo l'obbligazione di far acquistare il bene al donatario per effetto della successiva divisione ereditaria. Nella traccia si precisa che nella successione del marito di Franca, signor Giovanni erano presenti la villetta bifamiliare, un conto corrente il cui attivo è stato in precedenza diviso tra le eredi e l'automobile che è stata già venduta. Considerando, inoltre che le due figlie Genny ed Ilenia hanno già proceduto ad una permuta delle due porzioni della villetta bifamiliare, risulta che la donazione di una unità immobiliare a Genny (part. 100 sub. 1 e sub. 3) e di una unità immobiliare ad Ilenia (part. 100 sub. 2 e sub. 4) ha funzione divisoria della comunione ereditaria instauratasi per effetto dell'apertura della successione di Giovanni e quindi non sussiste più il rischio paventato dalla Cassazione della donazione di un bene parzialmente altrui.

La volontà della signora Franca che la donazione della quota delle villette alle due figlie non possa essere più rimessa in discussione dopo la sua morte è realizzata con la dispensa dalla collazione che impedisce che le figlie debbano conferire nell'asse ereditario il bene o il valore donato prima di procedere alla divisione dell'eredità della madre Franca.

Resta da esaminare la volontà di Franca che dichiara di avere effettuato una donazione di titoli di stato del valore di euro 100.000 alla sorella Virginia in data 6 gennaio 2010 ed una donazione di obbligazioni alla figlia Ilenia del valore di euro 50.000 in data del 6 gennaio 2011. Franca vorrebbe fare in modo che la donazione a favore di Ilenia non riducesse il valore della quota di legittima che le spetta per legge. L'istituto che realizza la volontà di Franca è la dispensa da imputazione *ex se* (art. 564, comma 2, c.c.) che ha l'effetto di ampliare la quota di legittima spettante al legittimario che ha ricevuto in vita una donazione o una liberalità indiretta. Infatti, per effetto della dispensa, la donazione ricevuta dallo stesso non andrà imputata alla sua quota di legittima, come fosse un acconto, ma alla quota disponibile.

Stabilisce il comma 4 dell'art. 564 c.c. che la dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Questa norma vuole impedire che il donante, con una dispensa successiva ad una precedente donazione, possa revocare surrettiziamente la donazione precedente. Infatti le donazioni si riducono secondo un criterio cronologico, cominciando dall'ultima e risalendo alle anteriori, fino ad integrare la quota spettante al legittimario pretermesso o leso (art. 559 c.c.). Nel caso in esame, la signora Franca, con la dispensa successiva dall'imputazione *ex se* della donazione di obbligazioni alla figlia Ilenia del valore di euro 50.000 in data del 6 gennaio 2011 fa transitare quella donazione dalla quota di legittima alla quota disponibile, che viene ridotta in misura corrispondente, e quindi rischia di rendere lesiva di legittima la prima donazione di titoli di stato del valore di euro 100.000 alla sorella Virginia in data 6 gennaio 2010. Alla dispensa dall'imputazione *ex se* in favore della figlia Ilenia si applica quindi il principio dettato dal comma 4 dell'art. 564 c.c. che la dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori, cioè a danno di Virginia.

Alessandro Torroni